



GDAP-0272467-2007

PU-GDAP-1e00-07/09/2007-0272467-2007

*Urgente*

# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Alle Organizzazioni Sindacali

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/A  
00136 ROMA

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 ROMA

**C.I.S.L. -F.P.S./P.P.** - Via Lancisi, 21  
00161 ROMA

**U.I.L. - P.A./P.P.** - Via Emilio Lepido, 46  
00175 ROMA

**C.G.I.L. - F.P./P.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00186 ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**F.S.A C.N.P.P.** - Via degli Arcelli C.P.18208  
00192 ROMA

**Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.** - Via della Consolata, 43/a  
00165 ROMA

**Si.A.P.Pe.** Via Belice, 13

00012 GUIDONIA (Roma)

**U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAP)**  
Via G. Mompiani, 77  
00192 ROMA

**C.G.I.L.-F.P.**- Via Leopoldo Serra, n.31  
00153 - ROMA

**C.I.S.L. -F.P.S.-** Via Lancisi, 25  
00161 ROMA

**U.I.L. - P.A.** - Via Emilio Lepido, 46  
00157 ROMA

**CONFSAL - U.N.S.A -**  
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

**F.L.P.** - Via Piave, n. 61  
00187 ROMA

**FEDERAZIONE INTESA -**  
Via B. Eustacchio, 22 - 00192 ROMA  
Via della Consolata, 43/a - 00165 ROMA

**R.D.B.-P.I.**- Via dell'Aeroporto, 129  
00175 ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione  
SEDE

Alla Direzione Generale per  
l'Esecuzione Penale Esterna  
SEDE

**OGGETTO:** Convocazione - Uffici Esecuzione Penale Esterna.

I rappresentanti di codeste OO.SS. sono convocati per il giorno **13 settembre p.v. alle ore 14.00** per il prosieguo dell'incontro relativo all'argomento su menzionato.

Si allega lo schema di decreto rielaborato sulla base delle risultanze degli incontri precedenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Al Ministro della Giustizia  
di concerto con il Ministro dell'Interno*

- visti gli articoli 72 e 47ter della legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, recante l'ordinamento penitenziario;
- vista la legge primo aprile 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- visto l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;
- visti gli articoli 48, comma 6, e 118 del D. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;
- visti gli articoli 52 e 53 del D. P. R. 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
- visto l'articolo 656 del codice di procedura penale;
- rilevato che l'ampliamento dell'uso delle misure alternative alla detenzione costituisce indirizzo politico del Governo;
- ritenuto che la possibilità di verificare il rispetto delle prescrizioni di comportamento e di permanenza fatte alle persone ammesse all'esecuzione penale costituisce esigenza interna al percorso di riabilitazione verso la legalità, ed insieme esigenza civile e condizione perché la giurisdizione possa fare più sicuro ricorso alle stesse misure alternative;
- ritenuto che la presente situazione induce a dare applicazione alle attribuzioni in materia conferita dalla legge al Corpo di polizia penitenziaria;
- ritenuto che l'efficace esecuzione di tali competenze richieda adeguata formazione alle particolari modalità di relazioni che la legge prevede per le persone ammesse alle misure alternativa;

- ritenuto anche in ragione della situazione logistica degli uffici competenti per l'esecuzione penale esterna, di procedere in via sperimentale all'attuazione di quanto sopra, individuando nella stessa fase di realizzazione, ambiti di intervento compatibili con l'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali e con la maggiore evidenza del bisogno correlato;
- ritenuto inoltre di procedere, anche per la sperimentazione, nelle forme del decreto in concerto con il Ministero dell'Interno, in relazione ai concorrenti profili di ordine e sicurezza pubblica, ed all'esigenza di evitare duplicazioni di attività e di conseguire il maggior raccordo informativo per le attività di rispettiva competenza;
- sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale;

## DECRETA

### (CAPO PRIMO)

#### Articolo 1

##### (Criteri generali dell'attività di verifica)

1. La polizia penitenziaria partecipa alle attività di esecuzione penale esterna inserendosi in un modello operativo che pone al suo centro il programma di trattamento ed inclusione sociale della persona ammessa alla misura alternativa.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la polizia penitenziaria svolge, in via prioritaria rispetto alle altre forze di polizia, la verifica del rispetto degli obblighi di presenza in determinati luoghi imposti alle persone ammesse alla misura alternativa della detenzione domiciliare.
3. Il tribunale di sorveglianza può disporre che l'attività di verifica indicata al comma 2, sia svolta nei confronti di persona affidata in prova al servizio sociale. Medesima disposizione può impartire, anche successivamente, il magistrato di sorveglianza.
4. Il direttore dell'istituto penitenziario può richiedere che l'attività di verifica indicata al comma 2 sia svolta nei confronti di un detenuto ammesso alla misura della semilibertà.

#### Articolo 2

##### (Strutture e procedure di verifica)

1. All'interno degli uffici locali di esecuzione penale esterna indicati nella tabella A, allegata al presente decreto, è istituito un nucleo sperimentale di verifica, composto da personale del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il nucleo di verifica svolge i compiti indicati nell'articolo 1 e dipende dal direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna.
3. Il direttore dell'ufficio locale, sentiti l'assistente sociale assegnatario del caso ed il responsabile del nucleo di verifica, dispone le verifiche del rispetto degli obblighi di presenza, mediante proprio ordine di servizio corredato del programma di trattamento.
4. Il responsabile del nucleo di verifica dispone le attività di controllo secondo piani generali che integrano le verifiche indicate nei singoli ordini di servizio. I piani generali si conformano alle linee guida di coordinamento tecnico-operativo definite dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
5. Il direttore dell'ufficio locale cura i raccordi funzionali con l'autorità giudiziaria.
6. I contingenti di personale da assegnare ai singoli nuclei sperimentali di verifica sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
7. **Nella fase di sperimentazione, le attività previste dall'articolo 1, sono svolte limitatamente al territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio locale per gli uffici indicati nel quadro 1 della tabella A, mentre sono estese all'intero territorio provinciale per gli uffici indicati nel quadro 2 della medesima tabella.**

### Articolo 3

#### (Selezione del personale)

1. L'assegnazione temporanea ai nuclei sperimentali di verifica avviene attraverso:
  - a) un interpello rivolto al personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari posti nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio locale **inserito nel quadro 1, ovvero nel territorio della provincia ove ha sede l'ufficio locale inserito nel quadro 2**, di cui **all'articolo 1, comma 7.**
  - b) un primo scrutinio sull'esistenza dei requisiti definiti dal comma 3;
  - c) la frequenza ed il superamento di un corso al quale è ammesso un numero di operatori superiore di un terzo rispetto a quello dei posti disponibili nei nuclei.
2. Sulla base delle direttive fornite dalla direzione generale del personale e della formazione, il provveditore regionale competente indice l'interpello indicato al comma 1.
3. I requisiti professionali da valutare attraverso il primo scrutinio sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore generale della esecuzione penale esterna e del direttore

generale del personale e della formazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria.

4. Lo scrutinio è compiuto da una commissione, presieduta da un dirigente del ruolo di esecuzione penale esterna del provveditorato regionale interessato, ed integrata da un funzionario di area pedagogica con posizione economica C3, da un funzionario direttivo del Corpo di polizia penitenziaria e da un assistente sociale con posizione economica C3.
5. La commissione, in applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 3, attribuisce un punteggio ad ogni operatore che abbia partecipato all'interpello.
6. Sono ammessi al corso indicato al comma 1, i candidati che abbiano riportato il punteggio più alto in misura di un terzo superiore ai posti disponibili.
7. Il corso ha durata di tre mesi ed è svolto in una delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria; i programmi sono stabiliti d'intesa fra il direttore generale del personale e della formazione ed il direttore generale dell'esecuzione penale esterna, e comprendono l'insegnamento delle tecniche e delle modalità operative e di comunicazione comprese nelle linee guida indicate dall'articolo 2.
8. All'esame finale dei partecipanti al corso, all'assegnazione del punteggio finale, ed alla formazione della graduatoria, provvede una commissione unica, nominata con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento, e composta da un dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna, che la presiede, **da un assistente sociale con posizione economica C3, da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria, da un funzionario od ufficiale appartenente ad altra Forza di polizia che abbia svolto incarico di docenza e da un docente del corso estraneo ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.** Il voto è espresso in cinquantesimi in ragione di dieci punti per ogni commissario. Il corsista che riporti una valutazione inferiore a trentacinque è escluso dalla graduatoria.
9. Sulla base dei risultati conseguiti, la commissione procede alla formazione di distinte graduatorie per ogni ufficio locale interessato alla sperimentazione, nella quale sono posti gli operatori provenienti dai reparti degli istituti indicati nel comma 1.
10. La direzione generale del personale e della formazione approva le graduatorie e il provveditore regionale assegna in via provvisoria i qualificati in posizione utile ai nuclei sperimentali degli uffici locali interessati.

#### Articolo 4 (Dotazioni logistiche)

1. Il direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi assegna ad ogni ufficio locale ove si compie la sperimentazione la dotazione strumentale da destinare al servizio.
2. In fase di sperimentazione, i nuclei sperimentali di verifica hanno sede presso gli uffici locali, ove possibile.

Articolo 5  
(Coordinamento)

1. **Per l'attuazione delle funzioni previste dall'articolo 13 legge 1 aprile 1981, n. 121, il direttore dell'ufficio locale comunica al prefetto i piani generali ed assicura, secondo le linee guida indicate nell'articolo 1, i raccordi con gli organi di polizia competenti per territorio; assicura comunque la tempestiva comunicazione alle autorità provinciali di pubblica sicurezza di ogni elemento o circostanza rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.**
2. In ambito regionale, il coordinamento interno fra i vari nuclei sperimentali di verifica è curato dal provveditorato nella cui competenza ricadono gli uffici ai quali i nuclei sono attribuiti.
3. L'analisi e la progettazione in materia sono curate dalle direzioni generali del personale e della formazione e dell'esecuzione penale esterna. Ad ogni ufficio locale interessato alla sperimentazione è assicurato l'apporto di un esperto previsto dall'articolo 80 della legge 25 luglio 1975, n. 354, entro il limite di ore 25 per ogni mese.
4. **Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 3, durante la fase di sperimentazione, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria costituisce una struttura temporanea la cui composizione è integrata da un funzionario od ufficiale designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.**

Articolo 6  
(Risorse Umane)

- 1 Ai nuclei sperimentali di verifica sono preposti ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
- 2 Nell'ambito dei provveditorati regionali, le funzioni di coordinamento sono assegnate al direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna che è coadiuvato, a tale fine, da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 7  
(Ambiti di sperimentazione)

- 1 La sperimentazione è valutata sulla base di indicatori definiti previamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per i profili di competenza d'intesa con il Capo della Polizia, fra i quali sono comunque inseriti:
  - a) la valutazione del cliente esterno, individuato nella magistratura di sorveglianza, nel prefetto, **nel comune ovvero nella provincia nelle quale si svolge la sperimentazione;**
  - b) l'incremento del numero di verifiche rispetto all'anno 2006;

- c) il recepimento delle verifiche e dei loro esiti nelle relazioni dell'ufficio locale alla magistratura di sorveglianza.
- 2 Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, secondo intese intercorse con il Dipartimento della pubblica sicurezza, comunica alle prefetture delle province interessate, i tempi ed i modi della sperimentazione.
- 3 La sperimentazione decorre dal mese successivo all'assegnazione del personale ai nuclei sperimentali e si conclude entro il sesto mese successivo.
- 4 Al compimento della sperimentazione, il Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Capo della Polizia formulano rispettivamente al Ministro della Giustizia ed al Ministro dell'Interno le valutazioni di risultato.
- 5 All'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede entro le esistenti autorizzazioni di spesa.

Dato in Roma il

CM.

GA.

**PROIEZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE RISORSE DESTINABILI**

**TAVOLA A - QUADRO 1**

**Verifica nelle città**

Provveditorati	Uffici di EPE	Detenuti domiciliari nel comune	Affidati in prova nel comune	Semiliberi negli istituti insistenti nel comune	Proiezione delle risorse umane		Situazione Polizia Penitenziaria negli istituti interessati		
					Operatori	Capo nucleo	Ag. Ass.	Sovr.	Isp.
<b>Campania</b>	NAPOLI	56	27	40	9	1	2020	137	133
<b>Lazio</b>	ROMA	27	168	55	6	1	1879	116	184
<b>Liguria</b>	GENOVA	49	66	12	9	1	335	25	22
<b>Lombardia</b>	MILANO	35	102	51	6	1	1607	52	77
Piemonte e Valle d'Aosta	TORINO	27	28	15	6	1	741	21	36
<b>Puglia</b>	TARANTO	21	25	19	6	1	283	27	13
<b>Sicilia</b>	PALERMO	52	32	17	9	1	1119	38	53
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	VERONA	14	14	12	3	1	315	11	20
<b>Totale</b>		<b>281</b>	<b>462</b>	<b>221</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>8299</b>	<b>427</b>	<b>538</b>



**PROIEZIONE DELLE ESIGENZE E DELLE RISORSE DESTINABILI**

**TAVOLA A - QUADRO 2**

**Verifica sulle provincie**

Provveditorati	Uffici di EPE	Detenuti domiciliari nel comune	Detenuti domiciliari nella provincia	Affidati in prova nel comune	Affidati in prova nella provincia	Semiliberi negli istituti insistenti nel comune	Semiliberi negli istituti insistenti nella provincia	Proiezione delle risorse umane		Situazione Polizia Penitenziaria negli istituti interessati		
								Operatori	Capo nucleo	Ag. Ass.	Sovr.	Isp.
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	17	49	17	50	8	8	9	1	283	27	13
Puglia	BARI	14	33	13	42	1	21	6	1	361	47	29
Sardegna	CAGLIARI	15	44	4	61	9	9	9	1	201	25	12
Sicilia	CATANIA	23	23	33	29	0	0	6	1	556	25	25
Toscana	FIRENZE	17	22	21	43	13	23	6	1	606	20	47
Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige	PADOVA	11	29	11	21	18	18	6	1	461	19	36
<b>Totale</b>		<b>97</b>	<b>200</b>	<b>99</b>	<b>246</b>	<b>49</b>	<b>79</b>	<b>42</b>	<b>6</b>	<b>2468</b>	<b>163</b>	<b>162</b>